

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

REGOLAMENTO GENERALE

DELLE

ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - *Definizioni*
- Art. 2 - *Ambito e scopo del Regolamento*
- Art. 3 - *Entrate tributarie comunali*
- Art. 4 - *Agevolazioni tributarie*
- Art. 5 - *Aliquote e tariffe*
- Art. 6 - *Rapporti con il contribuente*

Titolo II - Accertamento delle entrate tributarie

Capo I - Gestione delle Entrate

- Art. 7 - *Forme di gestione*
- Art. 8 - *Il Funzionario responsabile del tributo*

Capo II - Denunce e controlli

- Art. 9 - *Dichiarazione tributaria*
- Art. 10 - *Attività di controllo*
- Art. 11 - *Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali*

Capo III - Procedimento di accertamento

- Art. 12 - *Avviso di accertamento - liquidazione*
- Art. 13 - *Notificazione degli atti*

Capo IV - Contenzioso e strumenti deflattivi

- Art. 14 - *Contenzioso*
- Art. 15 - *L'autotutela*

Titolo III - Riscossione e rimborsi

Art. 16 - *Riscossione*

Art. 17 - *Sospensione e dilazione del versamento*

Art. 18 - *Rimborsi*

Art. 19 - *Limiti di esenzione per recuperi e rimborsi*

Art. 20 - *Interessi*

Art. 21 - *Cause di non punibilità*

Titolo IV - Disposizioni finali

Art. 22 - *Norme finali*

Art. 23 - *Entrata in vigore*

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, s'intende:

- a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
- c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni del tributo previste dalla legge o dal regolamento;
- d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
- e) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- f) per "Funzionario responsabile" il dipendente designato quale responsabile della gestione del singolo tributo;
- g) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria;
- h) per "ufficio" l'ufficio che segue le procedure relative alla gestione del singolo tributo.

Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare ¹ disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.

¹ Art. 52 D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 - Art. 50 L. 27.12.1997, n. 449

4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Articolo 3 - Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

Articolo 4 - Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, lasci all'Ente un margine di discrezionalità.
3. A decorrere dall'1 gennaio 2000, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, ² possono beneficiare di particolari agevolazioni tributarie da specificare negli appositi regolamenti che disciplinano i singoli tributi. La eventuale agevolazione sarà concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'Organizzazione, corredata da certificazione attestante l'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed avrà decorrenza dalla data di presentazione della richiesta stessa. Non si farà luogo a rimborso di quanto già versato, nè sgravio di quanto già iscritto a ruolo.
4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione dell'agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabilito, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge o dal regolamento, quale condizione inderogabile.

Articolo 5 - Aliquote e tariffe

1. Il Consiglio Comunale delibera in ordine all'ordinamento dei tributi, disciplina e determina le aliquote e le tariffe dei singoli tributi, nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.

² Art. 10 D.Lgs. 4.12.1997, n. 460

2. All'adeguamento delle aliquote e delle tariffe provvede la Giunta Comunale in applicazione dei criteri generali, di cui al comma precedente, stabiliti dal Consiglio Comunale.
3. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. Se non diversamente stabilito dalla legge, in caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l'anno precedente.

Articolo 6 - Rapporti con il Contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, garantendo la massima informazione possibile, in particolare a ridosso delle scadenze relative alle diverse obbligazioni tributarie.

Titolo II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 7 - Forme di gestione

1. La gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi di competenza del Comune può effettuarsi in uno dei seguenti modi:
 - a) Gestione diretta;
 - b) Gestione associata, nelle forme previste dalla legge 142/90;
 - c) Gestione da parte di terzi, secondo le possibilità consentite dall'art. 52, comma 5 lettera b), del decreto legislativo 446/97;
2. La scelta delle modalità specifiche di gestione compete al Consiglio Comunale.
3. Non è necessaria alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente;
4. Per l'eventuale affidamento della gestione a terzi si procederà in uno dei modi previsti dalla legislazione vigente.³

Articolo 8 - Il Funzionario responsabile del tributo

1. Con specifico provvedimento viene designato il Funzionario responsabile per ogni tributo di competenza del Comune, reputato idoneo per le sue personali capacità e per la competenza e

³ Art. 52 e 53 D.Lgs 446/97

l'esperienza acquisite, al quale vengono conferiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.

2. In particolare, il Funzionario designato responsabile del tributo deve:
 - a) sottoscrivere le richieste, gli avvisi anche di accertamento, provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - b) apporre il visto di esecutività sui ruoli di riscossione, anche coattiva di entrate tributarie;
 - c) disporre i rimborsi;
 - d) compiere ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. In caso di assenza, impedimento o incompatibilità del Funzionario responsabile del tributo, le funzioni di cui sopra sono svolte dal responsabile dell'ufficio.

Capo II - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 9 - Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se redatta su modello difforme da quello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto passivo e dell'oggetto imponibile, per determinare la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato. La presente disposizione non è applicabile in presenza di modelli approvati da disposizioni di legge.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, l'ufficio, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Articolo 10 - Attività di controllo

1. L'ufficio competente provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Spetta al Funzionario responsabile le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi su indirizzo della Giunta Comunale salvo diversa disposizione degli specifici regolamenti.

3. In ogni caso, il programma annuale delle attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, delle entità dell'evasione presunta in base ad eventuali indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
4. Ai fini del potenziamento dell'ufficio e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale previa definizione, d'intesa con le OO.SS., dei criteri di erogazione, secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto degli istituti contrattuali presenti nei vigenti CCNL, può attribuire compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio medesimo, coinvolto in programmi/progetti finalizzati al recupero dell'eventuale evasione e al controllo puntuale e costante del corretto adempimento delle obbligazioni fiscali.⁴
5. Quanto disposto ai commi 2, 3 e 4 costituisce disciplina generale salvo quanto previsto nei regolamenti dei singoli tributi.

Articolo 11 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. I responsabili degli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dal Funzionario responsabile dei tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio, alle scadenze concordate.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 può essere richiesto di divulgare agli utenti, che agli stessi si rivolgono per quanto di loro competenza, note informative, questionari ed altri documenti già predisposti dall'ufficio gestore del tributo.
4. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o mancato adempimento il Funzionario responsabile informa l'Amministrazione.

Capo III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 12 - Avviso di accertamento - liquidazione

1. Mediante motivato avviso di accertamento-liquidazione l'ufficio:
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;

⁴ Art. 59, comma 1, lett. p) D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 - Art. 3, comma 57, L. 23.12.1996, n. 662

- c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - e) applica le sanzioni collegate al tributo.
2. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è possibile avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione come disciplinato da apposito regolamento ⁵. Il contribuente, o suo delegato, può rivolgersi all'ufficio per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua obbligazione tributaria in base a nuovi elementi certi e di fatto, che egli stesso produce.
 3. Nel caso di soppressione di tributi, si fa salvo il potere di accertamento dei crediti tributari già insorti in base ai presupposti di imposizione verificatesi anteriormente all'abrogazione.

Articolo 13 - Notificazione degli atti

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato.
2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto a mano del medesimo, da parte del messo notificatore.

Capo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 14 - Contenzioso

1. Nell'ambito delle controversie tributarie, spetta al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato, e, previo parere del Funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale ⁶ proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
2. In ogni caso tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o da suo delegato.
3. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o da suo delegato, il Comune è rappresentato dal Funzionario responsabile del tributo o suo delegato.
4. E' compito del Funzionario responsabile, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

⁵ D.L. 19.6.1997, n. 218

⁶ Art. 48 D.Lgs. 546/92

5. Per le controversie tributarie, che rivestono particolare importanza per questioni di principio giuridico o assumono elevata rilevanza economica e/o organizzativa, il Comune può decidere di affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 15 - L'autotutela⁷

1. Il Funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a) all'annullamento totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca va comunicato al destinatario dell'atto.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria di contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio eventualmente da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di continuare la lite, il Funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per l'eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'Organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Funzionario responsabile, può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di versamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

TITOLO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

⁷ Regolamento approvato con D.M. 11.2.1997, n. 37

Articolo 16 - Riscossione

1. Le modalita' di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.
2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
3. La riscossione coattiva dell'entrata tributaria, il cui accertamento sia gestito direttamente dal Comune è demandata al soggetto a cui è affidato il servizio di riscossione dei tributi, il quale la effettua nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge. Nell'ipotesi di riscossione diretta dell'entrata, l'Amministrazione può stabilire anche una diversa modalità di gestione del coattivo rispetto a quanto sopra indicato.
4. Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate tributarie comunali è apposto, sul riassunto riepilogativo degli stessi dal Funzionario designato responsabile della gestione delle entrate medesime.
5. Il medesimo Funzionario provvede anche, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al concessionario del servizio della riscossione, compilando e sottoscrivendo, all'atto della consegna, apposito verbale.

Articolo 17 - Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamita' naturali o individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il Funzionario responsabile può eccezionalmente consentire il pagamento dilazionato dei tributi fino ad un massimo di 8 rate. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applicano gli interessi legali per ogni semestre o frazione di semestre. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Articolo 18 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. Il Funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e comunica, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento.
4. Le somme indebitamente riscosse, in quanto di competenza di altro ente impositore, possono essere direttamente riversate al medesimo su conforme e motivata richiesta scritta.

Articolo 19 - Limiti di esenzione per recuperi e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale deve effettuare, per giungere alla riscossione del tributo e della sanzione, il relativo versamento non è dovuto qualora l'ammontare dell'imposta pura non superi L. 20.000.
2. Analogamente non si procederà al rimborso di crediti quando gli stessi ammontano complessivamente e per ogni singolo tributo, ad importi pari o inferiori a L. 20.000 di tributo puro.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, da applicarsi anche retroattivamente, l'ufficio comunale è esonerato da compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di liquidazione, accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Articolo 20 - Interessi

1. In deroga a quanto previsto da ogni altra disposizione, per il ritardato pagamento di tributi comunali, anche se constatato in sede di accertamento di violazioni, gli interessi si applicano nella misura del 2,5% semestrale.
2. Il tasso di interesse di cui al comma precedente si applica per i periodi di morosità maturati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
3. La stessa misura di tasso di interessi si applica nei provvedimenti di rimborso relativi ai crediti maturati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 21 - Cause di non punibilità

1. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

TITOLO IV - NORME FINALI

Articolo 22 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogato ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. Il Funzionario responsabile, con propria determinazione, aggiorna il contenuto dei diversi regolamenti qualora norme legislative, emanate successivamente rispetto all'adozione degli stessi, apportino modificazioni non aventi carattere di discrezionalità'.

Articolo 23 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a decorrere dal 1^ gennaio 2000.

Titolo Regolamento Entrate Tributarie

Note: approvato con deliberazione n. 15 del 9.3.2000